

LA SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Gentili Clienti,

come già avete potuto verificare, per l'apertura in sicurezza delle attività e per contrastare il contagio da SARS_COV2 è necessario attuare delle procedure di sanificazione degli ambienti di lavoro, sia in fase di apertura sia in fase di prosecuzione delle normali attività lavorative.

Al fine di chiarire alcuni aspetti richiesti anche nei vari DPCM relativi all'emergenza COVID19, sia dagli accordi con le parti sociali, sia dai vari protocolli di settore, si rende necessario specificare cosa si intende per **sanificazione**.

Normativa di riferimento:

D.M. 7 luglio 1997, n. 274

Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della legge 25 gennaio 1994, n. 82, per la disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione

Art. 1 Definizioni

Agli effetti della legge 25 gennaio 1994, n. 82, le attività di pulizia, di disinfezione, disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione sono così definite:

- a) sono attività di **pulizia** quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza;
- b) sono attività di **disinfezione** quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni;
- c) sono attività di **disinfestazione** quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perché parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi sia perché molesti e specie vegetali non desiderate. La disinfestazione può essere integrale se rivolta a tutte le specie infestanti ovvero mirata se rivolta a singola specie;
- d) sono attività di **derattizzazione** quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni di disinfestazione atti a determinare o la distruzione completa oppure la riduzione del numero della popolazione dei ratti o dei topi al di sotto di una certa soglia;
- e) sono attività di **sanificazione** quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l'attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l'umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l'illuminazione e il rumore.

Per completezza di informazioni inseriamo la definizione di **bonifica** in ambito aeraulico (bonifica degli impianti aeraulici – UTA e canalizzazioni aerauliche)

Bonifica: procedura di pulizia e disinfezione mirata a privare un ambiente, un'apparecchiatura, un impianto, di qualsiasi traccia di materiale contenuto o trattato precedentemente all'interno dello stesso. L'operazione deve garantire l'abbattimento della contaminazione incrociata, da virus, batteri, muffe, polveri, sporcizie, animali infestanti

Nel caso del SARS_COV2, sono state elaborate dal Ministero della Salute delle procedure per la sanificazione e disinfezione dei locali con Circolare 5442 del 22/02/2020.

In ambiente non sanitario ed in caso di assenza di contagio da SARS_COV2, la sanificazione dei locali potrà avvenire sia tramite l'ausilio delle imprese certificate sia in autonomia.

Nel caso di effettuazione delle sanificazioni in autonomia si dovrà redigere il protocollo di sanificazione e registrare nell'apposito modulo le attività svolte con i prodotti specifici.

Si precisa che la sanificazione può avvenire con diversi sistemi ma è garantita solamente quando si utilizzano macchine e prodotti disinfettanti che hanno la registrazione al Ministero della sanità come presidi medici chirurgici.

IMPORTANTE: qualora, all'interno della vostra azienda si verifichi un caso di contagio da SARS_COV2 la sanificazione degli ambienti potrà essere svolta solamente da azienda qualificata ai sensi delle normative DM 274/1997 e Legge n° 82 del 25/01/1994. Basterà chiedere all'impresa un'autocertificazione che attesti l'idoneità tecnico professionale, accompagnata da una visura camerale e da un documento del dichiarante.

Al fine di esservi di supporto nel caso di scelta di effettuare le sanificazioni in autonomia, la linea seguita dal nostro studio è stata quella dell'acquisto di un vaporizzatore di perossido di idrogeno, a dispersione automatica, programmabile e tracciabile attraverso il download dei dati dalla macchina stessa che registra quantità di prodotto erogato e tempistiche di sanificazione.

Qualora si desideri informazioni su tale tematica contattateci per avere un parere specifico per la vs realtà.

Fabriano, 18/04/2020

SIL 2000 srl
Via Sassi, 4
60044 FABRIANO (AN)
Tel./Fax 073223634
PI 02258220421

